

Il beneficio della non menzione costituisce un limite al diritto di cronaca?

di **Silvia Gimigliano**

Sommario. **1.** Introduzione. - **2.** Le decisioni del Garante: il necessario aggiornamento delle notizie riguardanti procedimenti penali. - **3.** Le decisioni del Garante: il bilanciamento fra l'esigenza di garantire la "concretezza" della non menzione e l'interesse pubblico alla persistente conoscibilità della vicenda giudiziaria. - **4.** L'orientamento espresso dal Tribunale civile di Milano: altro è la (non) menzione "penalistica", altro è la menzione "giornalistica". - **5.** Considerazioni conclusive.

1. Introduzione.

Con la nota sentenza n. 19681/2019¹, pronunciata in fattispecie relativa alla ripubblicazione cartacea di una notizia di cronaca nera, le Sezioni Unite Civili riconoscono implicitamente che il reinserimento sociale auspicato dall'art. 27, co. 3, Cost. costituisce un «*interesse del reo, potenzialmente compromesso dall'assenza di oblio*»².

A ben vedere, però, il maggiore ostacolo alla risocializzazione sembra oggi costituito dalla persistente e indiscriminata reperibilità, in *internet*, di notizie

¹ Cass. civ., sez. un., sent. 22 luglio 2019, n. 19681, la quale ha affermato il principio di diritto secondo cui «*In tema di rapporti tra il diritto alla riservatezza (nella sua particolare connotazione del c.d. diritto all'oblio) e il diritto alla rievocazione storica di fatti e vicende concernenti eventi del passato, il giudice di merito - ferma restando la libertà della scelta editoriale in ordine a tale rievocazione, che è espressione della libertà di stampa e di informazione protetta e garantita dall'art. 21 Cost. - ha il compito di valutare l'interesse pubblico, concreto ed attuale alla menzione degli elementi identificativi delle persone che di quei fatti e di quelle vicende furono protagonisti. Tale menzione deve ritenersi lecita solo nell'ipotesi in cui si riferisca a personaggi che destino nel momento presente l'interesse della collettività, sia per ragioni di notorietà che per il ruolo pubblico rivestito; in caso contrario, prevale il diritto degli interessati alla riservatezza rispetto ad avvenimenti del passato che li feriscano nella dignità e nell'onore e dei quali si sia ormai spenta la memoria collettiva*».

² Così A. BONETTA, *Diritto al segreto del disonore. "Navigazione a vista" affidata ai giudici di merito*, in *Danno e responsabilità*, 2019, 5, p. 619. Sul finalismo rieducativo della pena v., *ex multis*, M. PELISSERO, *Funzioni della pena*, in C.F. GROSSO - M. PELISSERO - D. PETRINI - P. PISA, *Manuale di diritto penale. Parte generale*, 2^a ed., Milano, 2017, pp. 599-601.

su vicende giudiziarie ormai esaurite³. Qualora il condannato abbia ottenuto il beneficio della non menzione, la presenza *online* di informazioni di questo tipo risulta paradossalmente in grado di eliderne, sul piano pratico, gli effetti. Com'è noto, il certificato del casellario giudiziale richiesto dall'interessato non riporta le iscrizioni indicate dall'art. 24, co. 1, d.p.r. 14 novembre 2002, n. 313⁴. Per quanto d'interesse ai fini del presente scritto, la disposizione esclude, fra l'altro, le «condanne delle quali è stato ordinato che non si faccia menzione... a norma dell'articolo 175 del codice penale» (co. 1, lett. a) e i «provvedimenti previsti dall'articolo 445 del codice di procedura penale, quando la pena irrogata non superi i due anni di pena detentiva soli o congiunti a pena pecuniaria» (co. 1, lett. e).

In che rapporto si pongono non menzione e diritto di cronaca, tutelato dall'art. 21 Cost. e qui declinato come diritto «di conservazione della notizia per finalità storico-sociale»⁵?

Il delicato tema è affrontato da vari provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali, nonché dalla recente sentenza n. 1416/2020 del Tribunale civile di Milano⁶. Le pronunce *de quibus* decidono su domande proposte contro gestori di motori di ricerca generalisti⁷, volte ad ottenere la rimozione (c.d. deindicizzazione) di URL dall'elenco dei risultati rinvenibili in rete.

2. Le decisioni del Garante: il necessario aggiornamento delle notizie riguardanti procedimenti penali.

Nell'enunciare i «Principi applicabili al trattamento di dati personali», il regolamento (UE) 2016/679⁸ stabilisce che questi «sono: // ... esatti e, se necessario, aggiornati»; dispone inoltre che «devono essere adottate tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti

³ Spesso rinvenibili attraverso la semplice digitazione del nominativo del condannato nel motore di ricerca.

⁴ Recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di casellario giudiziale europeo, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti».

⁵ Su cui v., *ex multis*, Cass. civ., sez. I, ord. 19 maggio 2020, n. 9147.

⁶ Trib. Milano, sez. I, sent. 14 aprile 2020, n. 1416, in banca dati *De Jure*.

⁷ I cui obblighi e responsabilità sono stati precisati, sul versante della giurisprudenza europea, dalla Corte di giustizia nell'esercizio della sua competenza pregiudiziale interpretativa: v. Corte di giustizia, grande sezione, sent. 13 maggio 2014, causa C-131/12; Corte di giustizia, grande sezione, sent. 24 settembre 2019, causa C-136/17; Corte di giustizia, grande sezione, sent. 24 settembre 2019, causa C-507/17.

⁸ Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati).

rispetto alle finalità per le quali sono trattati» (art. 5, par. 1, lett. d).

Ebbene, il Garante per la protezione dei dati personali ha più volte chiarito che va deindicizzata — proprio perché non aggiornata e, pertanto, inesatta — la notizia di cronaca giudiziaria che, avendo ad oggetto un procedimento penale, non dà conto dei suoi successivi sviluppi, ivi compreso il riconoscimento di benefici⁹.

In tal senso, ad esempio, il provvedimento n. 514/2016, nel quale la concessione della non menzione in appello viene ritenuta, al pari della «*revoca della pena accessoria*» inflitta in primo grado, circostanza «*di assoluta importanza*», la cui omissione è idonea a «*determinare una sopravvenuta palese inesattezza dell'informazione*»¹⁰.

3. Le decisioni del Garante: il bilanciamento fra l'esigenza di garantire la "concretezza" della non menzione e l'interesse pubblico alla persistente conoscibilità della vicenda giudiziaria.

Il Garante risolve il conflitto fra diritto all'oblio del richiedente e diritto di cronaca bilanciando la fruizione del beneficio con altri elementi del caso concreto, fra cui, principalmente, l'interesse pubblico alla conoscibilità della vicenda.

Non mancano decisioni in cui l'Autorità fonda l'accoglimento della domanda (e, dunque, la prevalenza del diritto all'oblio) sull'esplicito rilievo che la disponibilità della notizia in rete rischia, in buona sostanza, di vanificare gli effetti della non menzione¹¹.

È interessante notare che si pronuncia in questo senso non solo quando essa sia stata discrezionalmente disposta dal giudice penale ai sensi dell'art. 175 c.p.¹², ma anche quando consegue¹³ all'applicazione della pena su richiesta

⁹ V., *ex multis*, Garante per la protezione dei dati personali, provvedimenti n. 72 dell'8 febbraio 2018 (doc. web n. 8456569), n. 277 del 15 giugno 2017 (doc. web n. 6692214) e n. 514 del 7 dicembre 2016 (doc. web n. 5947202), in *garanteprivacy.it*.

¹⁰ Garante per la protezione dei dati personali, provvedimento n. 514 del 7 dicembre 2016 (doc. web n. 5947202), in *garanteprivacy.it*.

¹¹ Garante per la protezione dei dati personali, provvedimenti n. 81 del 30 aprile 2020 (doc. web n. 9426491), n. 170 del 26 settembre 2019 (doc. web n. 9165117), n. 50 del 28 febbraio 2019 (doc. web n. 9103108) e n. 171 del 21 marzo 2018 (doc. web n. 8990411), in *garanteprivacy.it*.

¹² Così nel caso dei citati provvedimenti n. 50 del 28 febbraio 2019 e n. 171 del 21 marzo 2018.

¹³ Cfr. ad esempio Cass. pen., sez. VII, ord. 27 marzo 2018, n. 14123: «*In tema di patteggiamento, è inammissibile, per difetto di interesse a impugnare, il ricorso contro la sentenza che non preveda il beneficio della non menzione della condanna cui sia stata condizionata la richiesta, discendendo il beneficio richiesto, in caso di applicazione della pena, direttamente dagli artt. 24, comma primo, lett. e) e 25, comma*

delle parti ex art. 24, co. 1, lett. e), d.p.r. 313/2002¹⁴.

Nel primo caso, è valorizzato lo stretto collegamento esistente fra la causa estintiva ed il reinserimento sociale del reo. A tal fine, il provvedimento n. 50/2019¹⁵ richiama, sia pure molto sinteticamente, la giurisprudenza penale di legittimità e la giurisprudenza costituzionale in argomento. Di seguito alcuni significativi passaggi delle pronunce citate dal Garante, che appare utile ripercorrere:

- la sentenza di legittimità n. 31217/2016, nel ribadire il consolidato orientamento secondo cui tra i benefici previsti dagli artt. 163 e 175 c.p. intercorre un rapporto di reciproca autonomia¹⁶, mette in luce come i due istituti assolvano differenti funzioni: segnatamente, la sospensione condizionale della pena *«ha l'obiettivo di sottrarre alla punizione il colpevole che presenti possibilità di ravvedimento e di costituire, attraverso la possibilità di revoca, un'efficace remora ad ulteriori violazioni della legge penale»*, mentre la non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale *«persegue lo scopo di favorire il ravvedimento del condannato mediante l'eliminazione della pubblicità quale particolare conseguenza negativa del reato»*¹⁷;
- per la sentenza di legittimità n. 48948/2016, il beneficio della non menzione *«è fondato sul principio dell'"emenda"... e ha come finalità quella di favorire il processo di recupero morale e sociale»*; ciò posto, se è vero, da un lato, che la sua concessione *«è rimessa all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito»*, è altrettanto vero, dall'altro, che *«questi è comunque obbligato a indicare le ragioni della mancata concessione sulla base degli elementi di cui all'art. 133»* c.p.¹⁸;
- la nota sentenza costituzionale n. 231/2018¹⁹ osserva che *«la*

primo, lett. e) del d.P.R. n. 313 del 2002». Nel medesimo senso, Cass. pen., sez. III, sent. 9 febbraio 2012, n. 5040.

¹⁴ Così nel caso dei citati provvedimenti n. 81 del 30 aprile 2020 e n. 170 del 26 settembre 2019.

¹⁵ Garante per la protezione dei dati personali, provvedimento n. 50 del 28 febbraio 2019 (doc. web n. 9103108).

¹⁶ In forza del quale *«non è contraddittorio il diniego di uno dei due... e la concessione dell'altro»*.

¹⁷ Cass. pen., sez. IV, sent. 20 luglio 2016, n. 31217.

¹⁸ Cass. pen., sez. VI, sent. 18 novembre 2016, n. 48948.

¹⁹ Che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 24, co. 1, e 25, co. 1, d.p.r. 313/2002, *«nel testo anteriore alle modifiche... recate»* dal d.lgs. 2 ottobre 2018, n. 122, *«nella parte in cui non prevedono che nel certificato generale e nel certificato penale del casellario giudiziale richiesti dall'interessato non siano riportate le iscrizioni dell'ordinanza di sospensione del processo con messa alla prova dell'imputato ai sensi dell'art. 464-quater, del codice di procedura penale e della sentenza che dichiara l'estinzione del reato ai sensi dell'art. 464-septies»* c.p.p..

menzione dei provvedimenti concernenti la messa alla prova nei certificati richiesti dai privati appare... disfunzionale rispetto» al finalismo rieducativo della pena, enunciato dall'art. 27, co. 3, Cost., perché «susceptibile di risolversi in un ostacolo al reinserimento sociale del soggetto che abbia ottenuto, e poi concluso con successo, la messa alla prova, creandogli... più che prevedibili difficoltà nell'accesso a nuove opportunità lavorative, senza che ciò possa ritenersi giustificato da ragioni plausibili di tutela di controinteressi costituzionalmente rilevanti»²⁰.

Nel secondo caso, invece, il Garante si limita a sottolineare che la non menzione della sentenza di patteggiamento costituisce un «*automatismo... finalizzato a limitare la conoscibilità della condanna subita da un determinato soggetto*»²¹.

4. L'orientamento espresso dal Tribunale civile di Milano: altro è la (non) menzione "penalistica", altro è la menzione "giornalistica".

Offre indicazioni di segno parzialmente diverso la sentenza n. 1416/2020 del Tribunale civile di Milano. Essa rigetta un ricorso ex artt. 79 regolamento (UE) 2016/679 e 10 d.lgs. 150/2011 diretto a ottenere la deindicizzazione di due articoli, relativi ad una vicenda processuale conclusasi con il patteggiamento. Per quanto qui d'interesse, il ricorrente si doleva, fra l'altro, della «*divulgazione della condanna quale effetto non disposto dalla sentenza resa a seguito di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p.*».

Impostazione radicalmente smentita dal Giudicante, il quale sostiene che «*considerare congiuntamente gli effetti sanzionatori della sentenza penale e gli effetti dell'esposizione mediatica dovuta al legittimo esercizio del diritto di cronaca si traduce in una... indebita sovrapposizione di piani*». Nello specifico, il Tribunale di Milano evidenzia, da un lato, come la non menzione della sentenza di patteggiamento nel certificato del casellario giudiziale rientri *sic et simpliciter* fra gli «*effetti "automatici"*» legati alla «*scelta di rito dell'imputato*»; ed esclude, dall'altro, che «*ogni qual volta il giudice penale disponga il beneficio della non menzione*» ai sensi dell'art. 175 c.p. «*debba, per ciò solo, ritenersi insussistente il diritto di cronaca con riguardo alla divulgazione del fatto accertato in detta sentenza*».

Così argomentata l'irrilevanza della fruizione del beneficio, l'interesse del condannato al reinserimento sociale non trova spazio, neppure in via indiretta, fra quelli valorizzati in motivazione. Al contempo, la presunzione di non colpevolezza sancita dall'art. 27, co. 2, Cost. è utilizzata per sostenere che il «*grado di obsolescenza*» della notizia della condanna va valutato rispetto alla data di quest'ultima e non rispetto a quella della commissione del reato.

²⁰ Corte cost., sent. 7 dicembre 2018, n. 231.

²¹ Garante per la protezione dei dati personali, provvedimento n. 81 del 30 aprile 2020 (doc. web n. 9426491).

Riscontrata appunto la sussistenza dell'«*attuale diritto della collettività ad essere informata sui fatti commessi dal ricorrente aventi penale rilevanza*», il Tribunale reputa il diritto all'oblio del ricorrente «*recessivo*» rispetto al diritto di cronaca²².

5. Considerazioni conclusive.

Volendo tirare le fila di quanto esposto, si può osservare che, ove valorizzata, la non menzione è capace di incidere su due limiti tradizionalmente individuati per l'esercizio del diritto di cronaca: la verità dei fatti e l'interesse pubblico a conoscerli²³.

Nello specifico, quanto al primo aspetto, rappresenta un dato la cui omissione rende la notizia di cronaca giudiziaria non aggiornata (cfr. §2); quanto al secondo, risulta funzionale all'interesse del condannato al reinserimento sociale, che si contrappone all'interesse pubblico alla perdurante conoscibilità della vicenda (cfr. §3).

Nelle decisioni trattate al §3, il Garante per la protezione dei dati personali riconosce, in buona sostanza, l'esigenza di rendere effettiva e concreta la fruizione del beneficio, al di là del suo contenuto tipico.

L'asserita esistenza di una rigida separazione fra la (non) menzione "penalistica" e quella contenuta nell'articolo di cronaca conduce, invece, il Tribunale di Milano a pretermettere l'interesse del condannato alla risocializzazione (cfr. §4). Sulla distinzione, implicitamente prospettata dal Giudice di merito, fra non menzione "automatica" di cui all'art. 24, co. 1, lett. e), d.p.r. 313/2002 e non menzione concessa discrezionalmente ai sensi dell'art. 175 c.p., sembra possibile obiettare che, se variano senz'altro presupposti e modalità di ottenimento del beneficio, ciò che non varia è proprio l'esigenza di recupero sociale, comunque presente.

In definitiva, quanto più viene posto l'accento sulla *ratio* della non menzione, tanto più quest'ultima tende ad assumere un "peso" rilevante nella ponderazione degli interessi in gioco, spostando l'ago della bilancia a favore del diritto all'oblio del condannato.

Resta, sullo sfondo, un'incongruenza sistematica e pratica: la presenza di notizie in rete è suscettibile di ledere la riservatezza di tale soggetto in misura maggiore rispetto alla pubblicazione della sentenza penale di condanna, pena accessoria che l'art. 36 c.p. prevede in linea generale solo per l'ipotesi di ergastolo.

²² Trib. Milano, sez. I, sent. 14 aprile 2020, n. 1416, in banca dati *De Jure*.

²³ Il terzo limite è, notoriamente, quello della correttezza formale. In argomento, *ex multis*, F. ANTOLISEI, *Manuale di diritto penale. Parte speciale*, vol. I, 16^a ed. integrata e aggiornata a cura di C.F. Grosso, Milano, 2016, p. 266, nota 463.



Ed invero, come è stato evidenziato in dottrina, «*le modalità di pubblicazione*» contemplate dalla norma «*si risolvono, paradossalmente, più in una forma di 'nascondimento' che di effettiva pubblicità negativa*»²⁴.

²⁴ C. PIERGALLINI, *Attività giornalistica e responsabilità dell'ente*, in *Diritto penale contemporaneo - Rivista trimestrale*, 2017, 3, p. 112.